



47244-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 2216
Antonio Costantini		CC - 16/12/2021
Martino Rosati		R.G.N. 38147/2021
Pietro Silvestri		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

(omissis)

nel procedimento a carico di

(omissis) , nato in (omissis)

avverso le ordinanze del 4/10/2021 della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari

visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della persona richiesta in consegna, Avv.

(omissis) , che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

fe

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente procedimento trae origine dall'arresto, eseguito in data ^(omissis)
 (omissis) , di (omissis) , in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso suoi confronti dal Tribunal Supremo di Spagna in data 14 ottobre 2019 nel procedimento penale n. 20907/2017, nel quale sono contestati alla persona richiesta in consegna i reati di sedizione (artt. 544 e 545 del codice penale spagnolo) e di malversazione (art. 252 del codice penale spagnolo) commessi in relazione all'indizione del referendum tenutosi nell'ottobre del 2017 per l'indipendenza della Catalogna.

1.1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari –, ha rigetto la richiesta del (omissis) di intervenire quale persona offesa nel predetto procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 69 del 2005, gli unici soggetti legittimati a intervenire in tale procedimento sono il Procuratore generale, il difensore, la persona richiesta in consegna e, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

1.2. Con successiva ordinanza pronunciata alla medesima udienza, la Corte di appello di Cagliari, ha, inoltre, disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni nei giudizi C-158/21 e T-272/21 rispettivamente pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e al Tribunale dell'Unione europea.

Con tale ordinanza la Corte di appello di Cagliari ha rilevato:

- che il (omissis) , come membro del Parlamento europeo, godeva delle immunità stabilite dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione e, in particolare, quella di cui al primo par. lett. b), che prevede il diritto di circolare liberamente nell'Unione europea per adempiere al proprio mandato di europarlamentare;

- che il Parlamento europeo in data 9 marzo 2021 aveva disposto la revoca di questa immunità;

- che avverso tale decisione, tuttavia, il (omissis) aveva proposto ricorso al Tribunale generale dell'Unione europea, sollecitando anche la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata;

- che, con ordinanza del 30 luglio 2021, il Tribunale generale dell'Unione aveva rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo assente un pericolo di danno grave e irreparabile, in quanto «...finché la Corte di Giustizia non si è pronunciata nella causa C-158/21 Puig Gordi e a., nulla fa pensare che le autorità giudiziarie Belghe o le autorità di un altro Stato membro potrebbero eseguire i mandati di

arresto europeo emessi contro i ricorrenti e potrebbero consegnargli alle autorità spagnole»;

- che, infatti, il Tribunale Supremo di Spagna, in seguito al rifiuto espresso in data 7 gennaio 2021 dall'Autorità giudiziaria Belga di eseguire analogo mandato di arresto europeo nei confronti di LLuis Puig i Gordi, imputato nel medesimo procedimento penale del (omissis) , aveva presentato in data 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia «al fine di accertare, tra l'altro, se la decisione quadro 2002/584 autorizzi l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato di arresto europeo sulla base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma che non sono specificati come tali in tale decisione quadro»;

- che il Tribunale Generale, nell'ordinanza richiamata del 30 luglio 2021, aveva, inoltre, rilevato che la presentazione del ricorso avverso la decisione del Parlamento europeo da parte del (omissis) comportava «la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte di Giustizia» e che riguardando «l'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, si può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporti la sospensione dell'esecuzione di detti mandati».

La Corte di appello, sulla base di tali rilievi, ha disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito «la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni aventi ad oggetto l'immunità di cui all'art. 9 del protocollo dell'Unione e fino alla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale, presentata dall'autorità giudiziaria spagnola».

2. L'Avv. (omissis) , difensore del (omissis) , ricorre avverso entrambe tali ordinanze e ne chiede l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e con riferimento alla prima ordinanza, la violazione dell'art. 90, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 17, primo comma, della legge 69 del 2005, degli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Rileva, inoltre, il (omissis) che nella procedura passiva di consegna incardinatasi innanzi alla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari –, aveva depositato telematicamente una memoria in data 1 ottobre 2021, aderendo alla richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria spagnola.

Precisa il ricorrente di avere presentato questa memoria in qualità di persona offesa, in quanto nel procedimento penale pendente nei confronti del (omissis) innanzi al Tribunal Supremo di Spagna il (omissis) era costituito come parte offesa e *Acusador Popular*, secondo quanto previsto dall'art. 101 della *Ley*

de *Enjuiciamiento Criminal*; precisa, e, dunque, il ricorrente di essere in tale procedimento titolare dell'azione penale e di esercitarla unitamente all'accusa pubblica rappresentata dal *Ministerio Fiscal*.

La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2021, tuttavia, aveva rigettato la richiesta del (omissis) di intervenire nel procedimento, rilevando che gli artt. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005 e l'art. 702 cod. proc. pen. non prevedono la partecipazione della persona offesa al procedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, disponendo la restituzione degli atti depositati.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe errato l'argomento secondo il quale tali disposizioni, essendo norme speciali, derogherebbero alla previsione generale dell'art. 90 cod. proc. pen., che consente alla persona offesa di depositare memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Gli artt. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, in materia di mandato di arresto europeo, e l'art. 702 cod. proc. pen., in materia estradizionale, non escluderebbero, infatti, espressamente il diritto della persona offesa a presentare memorie nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo.

Rileva, inoltre, il ricorrente che la tutela dei diritti e degli interessi della persona offesa sarebbe, inoltre, espressione, «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e che l'art. 111 della Costituzione garantisce lo svolgimento di «*due process of law*», nel quale tutte le parti possano rappresentare la propria posizione.

La partecipazione al processo della persona offesa sarebbe, inoltre, garantita anche dall'art. 47, par. 1, della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6, § 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che protegge e garantisce il «*right to the court*» della persona offesa del reato, come affermato, da ultimo, dalla Corte EDU nella sentenza del 18/03/2021, sul caso *Petrella c. Italia*.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 262 TFUE con riferimento all'ordinanza di sospensione del procedimento adottata dalla Corte di appello di Cagliari.

Deduce il ricorrente che il Parlamento europeo, con decisione del 9 marzo 2021 aveva disposto di «revocare l'immunità di (omissis) a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea».

Ad avviso del ricorrente, dunque, il (omissis) allo stato non godrebbe più di alcuna immunità connessa allo *status* di membro del Parlamento europeo ed,

inoltre, il mandato di arresto europeo emesso dal Tribunal Supremo di Spagna sarebbe pienamente valido ed efficace, come peraltro ribadito dall'autorità giudiziaria spagnola alla Corte di appello di Cagliari con nota del 30 settembre 2021.

Illegittima sarebbe, dunque, la decisione della Corte di appello di Cagliari di sospendere il procedimento volto all'esecuzione del predetto mandato di arresto europeo.

2.3. Il ricorrente ha chiesto, dunque, alla Corte di Cassazione di annullare entrambe le ordinanze pronunciate dalla Corte di appello all'udienza del 4 ottobre 2021 e di ordinare alla stessa di pronunciarsi sulla richiesta di consegna del (omissis) formulata dal Tribunal Supremo di Spagna.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

3.1. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 novembre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la persona offesa che non rivesta la contemporanea qualità di danneggiato costituito parte civile non assume la qualità di parte processuale nel diritto interno.

Rileva, inoltre, che i diritti e facoltà della persona offesa del reato, di cui all'art 90 c.p.p., hanno ragion d'essere solo nell'ambito del procedimento interno e non in un procedimento fondato sul principio del reciproco riconoscimento, il cui scopo è quello di garantire la celere consegna di una persona per poterla sottoporre a processo o per eseguire una pena nei suoi confronti.

Sotto questo profilo non si configurerebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali della persona offesa riconosciuti dalla Carta di Nizza, in quanto il procedimento di consegna è strumentale rispetto al processo interno, che è la sede naturale in cui la persona offesa esercita diritti e facoltà.

Un partito politico, che rappresenta solo i suoi aderenti, non potrebbe, inoltre, sostituirsi allo «Stato richiedente» nell'intervento diretto che l'art. 702 cod. proc. pen. riserva allo Stato interessato ad ottenere l'estradizione.

3.2. Con memoria depositata in data 30 novembre 2021 l'avv. (omissis) (omissis), difensore dei di (omissis), ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto gli artt. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, in materia di mandato di arresto europeo, e l'art. 702 cod. proc. pen., in materia di estradizione, indicando espressamente i soggetti legittimati a partecipare al processo innanzi alla corte di appello, non ammetterebbero l'intervento della persona offesa; l'art. 90 cod. proc. pen. consentirebbe, inoltre, il deposito di memorie solo nel processo e non già nel distinto procedimento avente

ad oggetto la verifica delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.3. Con memoria depositata in data 9 dicembre 2021 l'avv. (omissis) , difensore del ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Rileva il ricorrente, nel contrastare le richieste del Procuratore generale, che l'art. 90, comma 1, cod.proc.pen. utilizzando il lemma «procedimento» e non «giudizio» attribuirebbe alla persona offesa dal reato un'estesa facoltà di intervento ed ausilio sin dall'inizio del procedimento penale (quindi, nella fase delle indagini) e sino alla sua conclusione (termine di espiazione dell'eventuale pena).

Questa facoltà di intervento dovrebbe, dunque, potersi esplicare anche nel procedimento volto alla verifica delle condizioni per eseguire il mandato di arresto europeo secondo un'interpretazione costituzionalmente (ed "unionalmente") orientata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano infondati.

2. Con il primo motivo di ricorso il (omissis) censura l'illegittimità, per violazione dell'art. 90, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 17, primo comma, della legge 69 del 2005, degli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – ha disposto la sua estromissione dal procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del (omissis) .

Il ricorrente deduce che l'intervento della persona offesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo non sarebbe espressamente escluso né dall'art. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, né dall'art. 702 cod. proc. pen.

Dovrebbe, dunque, pur sempre trovare applicazione il precetto generale dell'art. 90 cod. proc. pen., che consente alla persona offesa di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Tale esito interpretativo sarebbe, peraltro, necessitato in quanto la «tutela dei diritti e degli interessi della persona offesa» è principio costituzionale ritenuto «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall'art. 24 della Costituzione» e la partecipazione al processo della parte lesa è garantita dall'art. 47, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3. Il motivo è infondato.

L'art. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, mutuando l'archetipo delineato per il procedimento estradizionale dall'art. 702 cod. proc. pen., disciplina specificamente i soggetti legittimati e prevede che, salvo i casi di consenso dell'interessato all'esecuzione del mandato di arresto europeo, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

Tale previsione, dunque, enuncia tassativamente i soggetti legittimati a intervenire nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo innanzi all'autorità giudiziaria e non contempla la persona offesa.

Nessuno spazio è, dunque, previsto nella disciplina interna, né tanto meno nella decisione quadro 2002/584 per l'intervento di parti diverse da quelle espressamente contemplate e, segnatamente, di parti private diverse dalla persona richiesta in consegna.

4. Non può, d'altra parte, consentirsi l'intervento della parte lesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo ricorrendo alla previsione generale dell'art. 90 cod. proc. pen., che consente alla stessa il deposito di memorie in ogni stato e grado del giudizio.

L'art. 39, primo comma, della legge n. 69 del 2005 sancisce, infatti, che «Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili».

Tale previsione qualifica il sistema delineato dalla legge italiana di attuazione della decisione quadro come "aperto" e, dunque, preordinato a recepire la disciplina del codice di procedura speciale e della leggi complementari.

L'operatività della clausola di rinvio alla disciplina processuale comune postula, tuttavia, sul piano logico, una lacuna nella legge n. 69 del 2005 e che la disposizione di cui si invoca l'applicazione sia compatibile con gli scopi della disciplina e la natura del procedimento in materia mandato di arresto europeo.

Nel caso di specie, tuttavia, l'elencazione tassativa dei soggetti ammessi a contraddire in ordine all'esecuzione del mandato di arresto europeo innanzi all'autorità giudiziaria italiana operata dall'art. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005 esclude in radice la ricorrenza di una lacuna della legge.

La natura stessa del procedimento di verifica delle condizioni per l'esecuzione della consegna all'autorità giudiziaria estera del soggetto richiesto è, del resto, incompatibile con l'applicazione della norma generale di cui all'art. 90 cod. proc.

pen., in quanto l'esecuzione del mandato di arresto europeo si incentra sulla collaborazione, nella mutua fiducia, tra Stati membri, senza alcun spazio di interlocuzione per le persone offese.

La stessa disciplina dell'estradizione e, segnatamente, dell'art. 702 cod. proc. pen. che costituisce il modello cui il legislatore ha fatto esplicitamente riferimento nell'introdurre l'art. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, conferma come nell'ambito dei procedimenti di collaborazione internazionale giudiziaria non vi sia spazio alcuno per l'intervento delle parti private diverse dal soggetto richiesto in consegna.

5. I parametri costituzionali e sovranazionali genericamente richiamati da parte ricorrente, del resto, non sono utilmente invocabili per fondare l'intervento della parte lesa nella procedura passiva di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

La giurisprudenza europea ha, infatti, affrontato il tema delle prerogative spettanti alla vittima, ma esclusivamente nel «*criminal proceeding*» e, dunque, nel processo penale di merito.

Tali principi non paiono, dunque, estensibili a un procedimento, quale quello di esecuzione del mandato di arresto europeo; questo procedimento è, infatti, volto a verificare la sussistenza delle condizioni per poter procedere alla consegna - al fine di consentire l'inizio del procedimento penale nello Stato membro o all'esecuzione della sentenza emessa in tale Stato - e, dunque, non contempla alcuna interlocuzione sul merito dell'accusa nello stesso elevato.

Lo statuto europeo della vittima del reato (delineato, in particolare, dalla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) è, peraltro, inapplicabile nel caso di specie, indipendentemente dalla sua trasponibilità nella disciplina del mandato di arresto europeo.

Come chiarito, infatti, dalla definizione di vittima enunciata di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della citata direttiva, in tale categoria non rientrano le persone giuridiche (Corte di giustizia, 21/10/2010, C-205/98, Eredies e Sapi; Corte di giustizia, 28/06/2007, C-467/05, Dell'Orto), bensì solo la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato».

Inconferente è, da ultimo, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza emessa dalla Corte Edu nel caso Petrella contro Italia (C. EDU, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia), in quanto in questa pronuncia si riconosce in capo alla vittima la titolarità del diritto alla ragionevole durata del procedimento sin dalla fase investigativa, a nulla rilevando la mancata assunzione dello *status* di parte ai

sensi del diritto nazionale, ma non certo il diritto ad intervenire nelle procedure passive di consegna.

6. Occorre, da ultimo, rilevare che lo stesso ricorrente non ha compiutamente dimostrato di poter essere qualificato parte lesa ai sensi dell'ordinamento italiano e, dunque, di essere titolare del bene giuridico leso dai reati contestati al (omissis) .

L'*acusador popular* nel sistema delineato dalla disciplina processuale penale spagnola è, peraltro, l'accusa privata promossa *uti cives* e non già dalla parte lesa, in quanto altrimenti ricorrerebbe la diversa figura dell'*acusador particular*.

7. Il rigetto del primo motivo di ricorso e, dunque, l'esclusione della legittimazione del ricorrente a interloquire in ordine ai provvedimenti adottati dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari nella procedura passiva di consegna esime dall'esaminare il secondo motivo, che si incentra sulle censure svolte in ordine alle statuizioni adottate sulla richiesta di consegna del (omissis) .


Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato infondato e il (omissis) (omissis) deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/12/2021.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

